

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che a partire dal 22 maggio ci saranno delle novità relative alle prenotazioni presso le UMC o i centri 870 (anche se dal punto di vista informatico questi cambiamenti sembrano siano già stati resi operativi dal 2 maggio).

Per riassumere:

1) Qualsiasi **modifica** della seduta potrà essere effettuata **entro le 23:59 del giorno lavorativo antecedente la seduta**, oltre tale orario non potranno essere apportate modifiche.

Esempio: se il veicolo/rimorchio targato AA000AA è prenotato per il 13 giugno, ma per un qualsivoglia motivo il proprietario non può recarsi presso l'UMC quel giorno per il collaudo, lo stesso avrà tempo entro le ore 23:59 del giorno precedente per spostare l'appuntamento (sempre salvo disponibilità di date da parte dell'UMC). Se nel frattempo la revisione sarà scaduta, nel modulo della prenotazione comparirà la dicitura che tale veicolo/rimorchio potrà circolare SOLO il giorno dell'appuntamento per recarsi presso l'UMC.

2) Un veicolo/rimorchio che **non si presenta alla seduta di revisione/collaudo non potrà essere riprenotato, se non ripagando i diritti**; se la revisione, nel frattempo, è scaduta di validità, nel modulo della nuova prenotazione comparirà la scritta che tale veicolo/rimorchio è autorizzato a circolare SOLO IL GIORNO della revisione.

Ad oggi le sedute e l'orientamento normativo stanno cercando di essere sempre più stringenti, e col tempo porteranno all'applicazione un modello molto avanzato di organizzazione.

Sembra infatti che a breve (ovvero **entro la fine dell'estate**) arriverà una nuova circolare in cui verrà normata la circolazione oltre il mese di scadenza della revisione.

Ciò implicherà che anche se la prenotazione è stata effettuata entro il mese di scadenza della revisione, ma ha data successiva allo stesso, allo scadere del termine di tale mese non si potrà comunque circolare.

Esempio: se il veicolo/rimorchio targato AA000AA ha la revisione da rinnovare entro il mese di maggio ma la prenotazione riporta data 13 giugno, lo stesso potrà circolare senza problemi fino al 31 maggio, dovrà però fermarsi a partire dal 1 giugno. Potrà quindi circolare solo il giorno dell'appuntamento per raggiungere l'UMC ed effettuare il rinnovo.

Nel caso in cui tale circolare venga resa pubblica ci prodigheremo ad informarvi il prima possibile, ma fino a quel momento la regolamentazione resta invariata.

Suggeriamo caldamente di **presentare la richiesta per una seduta almeno 2 mesi prima della scadenza della revisione periodica**, in modo da evitare di ritrovarsi senza date disponibili ed impossibilitati a circolare a causa del collaudo scaduto (questo quanto meno per quanto riguarda l'UMC di Venezia).

Ricordiamo che circolare con la revisione periodica scaduta porta a cospicue sanzioni, sequestro del libretto e, in casi gravi, anche al fermo/sequestro del mezzo interessato.

Soprattutto ci preme sottolineare che **l'assicurazione non avrà alcuna validità per mezzi con revisione scaduta coinvolti in incidenti.**

Ricordiamo che la nostra azienda può assisterVi nelle pratiche di prenotazione per il collaudo, offrendoVi un servizio completo.

Nel caso in cui siate interessati e necessitate di ulteriori informazioni a riguardo Vi invitiamo a contattare il ns ufficio al numero 041 531 56 13 (lun-ven 8:00/11:45 – 14:00/17:45).

Cordiali Saluti



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Prot. n. 12345

Roma, 18 aprile 2023

OGGETTO: Apposizione di un limite temporale per modificare la prenotazione di un'operazione di revisione o collaudo presso un UMC o un "centro 870".

A decorrere dalla data del **22 maggio 2023** entreranno in esercizio alcune modifiche relative al servizio informatizzato di prenotazione delle attività di revisione dei veicoli e delle operazioni tecniche di collaudo da espletarsi:

- presso un UMC, oppure
- presso un c.d. "centro 870": vale a dire, ai fini di quello che qui rileva, una sede esterna agli UMC autorizzata da questa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 19 e tabella III, punto 2) o 3) della legge n. 870 del 1986 (1), per l'espletamento delle predette attività.

A decorrere dalla stessa data, per l'intero territorio nazionale sarà inibita la possibilità, riferita ad uno stesso veicolo, di prenotazione di una operazione tecnica già prenotata.

Tali modifiche si sostanziano nell'apposizione di un termine entro e non oltre il quale è possibile modificare la prenotazione effettuata senza ripetere il pagamento già effettuato a titolo di tariffa e, se del caso, di diritti.

Pertanto, **qualora l'utente che ha prenotato un'operazione di revisione o di collaudo presso un UMC o presso un centro 870, entro le ore 23:59 del giorno precedente la relativa seduta, proceda alternativamente a:**

- a) modificare la targa del veicolo per cui si richiede la revisione/collaudo;**
- b) spostare la prenotazione su altra data e/o altra sede (da "in sede" (UMC) a "fuori sede" (centro 870) o viceversa);**

la procedura, all'atto dell'acquisizione della modifica/spostamento della prenotazione, **non richiede un nuovo pagamento della tariffa** e, se del caso, dei diritti già pagati e "bruciati" in sede di prima prenotazione. Questi, infatti, sono automaticamente valorizzati per la prenotazione che consegue alla modifica/spostamento.

Oltre il predetto limite temporale, e dunque **dalle ore 00:00 del giorno stesso della prima prenotazione, essa non può più essere modificata** e pertanto:

ogni successiva operazione si configura come del tutto nuova, richiedendo necessariamente di procedere al pagamento delle tariffe e, se del caso, dei diritti per essa previsti;

né presso gli Studi di consulenza né presso gli UMC sarà possibile recuperare, per tale nuova prenotazione, gli importi già corrisposti a titolo di diritti e tariffe per la prima prenotazione (per la quale l'utente, risultato assente, non abbia tempestivamente provveduto alle suddette modifiche o spostamenti di cui alle lettere a) o b)).

Tali misure, come è del tutto evidente, soddisfano un necessario principio di ordinato ed efficiente esercizio del servizio pubblico erogato all'utenza, ancor più cogente nel notorio contesto di scarsità di risorse umane in cui versa l'Amministrazione: infatti, a fronte di una tempestiva comunicazione di impossibilità ad essere presenti nel giorno, luogo ed ora definiti con la prenotazione, è salvaguardata la possibilità di consentire la prenotazione in favore di altro utente ed è tutelato l'ottimale impiego delle risorse umane e strumentali utilizzate per l'espletamento delle operazioni tecniche in parola.

Per completezza espositiva si conferma che, **qualora la prenotazione originaria sia relativa ad una revisione, all'esito di una delle operazioni di modifica/spostamento della stessa conformemente alle indicazioni di cui alle lettere a) e b), il sistema produce il modello TT2100 che riporta l'indicazione che:**

è accordato il permesso per condurre il veicolo esclusivamente il giorno della visita.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi